

L'applicazione del D.lgs. 81/08 nella scuola

La scuola in prima linea

- Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche e volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza.
- Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.



Campo di applicazione

- Nei confronti degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.

I PUNTI PIU' IMPORTANTI

- 1. La valutazione dei rischi**
- 2. L'individuazione delle misure preventive e protettive**
- 3. Il programma di attuazione delle misure di prevenzione**
- 4. La definizione di un modello organizzativo**
- 5. Il servizio di prevenzione e protezione**
- 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
- 7. L'informazione e la formazione dei lavoratori**

GLI ATTORI



Il Datore di lavoro



Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione

Il Lavoratore



Il Rappresentante
dei Lavoratori
per la Sicurezza



Specialista in Medicina del lavoro (Medico competente)

DATORE DI LAVORO

- E' il titolare del rapporto di lavoro o colui che esercita i poteri decisionali e di spesa.
- Nelle pubbliche amministrazioni si intende il dirigente o un non dirigente purché dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
- Nel caso di omessa o non conforme individuazione il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice.

DEVE

- a) fare la valutazione di tutti i rischi con
- b) conseguente elaborazione del documento
- c) designare l'RSPP

Relazione con Enti esterni

Compiti dell'Ente locale e del dirigente scolastico

Ente locale	Dirigente scolastico
<ul style="list-style-type: none">● Realizzazione di edifici conformi alle norme● Adeguamento alle norme degli edifici esistenti● Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme● Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti● Richiesta di CPI (parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.10)	<ul style="list-style-type: none">● Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell'edificio scolastico● Segnalazione tempestiva all'Ente locale di eventuali situazioni di rischio dovute a strutture o impianti● Interventi provvisori o migliorie (nei limiti delle disponibilità economiche dell'istituto)

Compiti e responsabilità

- Gli obblighi in capo al Dirigente scolastico nella sua veste di Datore di lavoro si possono così riassumere:
 - ❑ Comunicare alla Provincia la necessità di effettuare interventi sulla strutture e sulle attrezzature dei laboratori;
 - ❑ Conoscere e valutare i principali rischi presenti nei laboratori e nei locali di lavoro in base alle attività che vi vengono svolte, alle attrezzature e agli impianti di cui sono dotati;
 - ❑ Provvedere che ogni dipendente ed ogni studente equiparato a lavoratore riceva una adeguata informazione, formazione e addestramento sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle misure di prevenzione adottati;
 - ❑ Assicurarsi che i lavoratori e gli studenti siano dotati ed utilizzino i dispositivi di protezione individuali (DPI)

Compiti e responsabilità

- Gli obblighi in capo al Dirigente scolastico nella sua veste di Datore di lavoro si possono così riassumere:
 - ❑ nominare le figure preposte alla sicurezza (Responsabile e Addetti SPP, questi ultimi quando previsti) e degli addetti alle emergenze
 - ❑ individuare il personale con funzioni di dirigente e preposto
 - ❑ formazione e aggiornamento di R-ASPP, RLS, addetti alle emergenze, nonché degli eventuali dirigenti e preposti
 - ❑ valutazione dei rischi, stesura e aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
 - ❑ individuazione, programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, in relazione ai contenuti del DVR
 - ❑ organizzazione dell'emergenza (piano d'emergenza, riguardante i vari scenari emergenziali individuati come più rischiosi)
 - ❑ nomina del Medico Competente (quando previsto) e relativa sorveglianza sanitaria del personale soggetto alla stessa

Compiti e responsabilità

- L.125/01: art.15:
 - “Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio d’infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi.....è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”
- Conferenza Stato Regioni, Provvedimento del 16/03/2006:
 - ha individuato, tra le attività a rischio, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, l’attività d’insegnamento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado

II DUVRI

- **Art.26 Dlgs 81/08: comma 3:**
 - Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
 - Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
 - Nel campo di applicazione del DLvo n. 163/06, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

II DUVRI

- Art.26 Dlgs 81/08: comma 3-ter:
 - Nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
 - Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

II DUVRI

- **Art.26 Dlgs 81/08: comma 3-bis:**

L'obbligo di redigere il DUVRI non si applica:

- ai servizi di natura intellettuale,
- alle mere forniture di materiali o attrezzature
- nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Compiti e responsabilità

- Dlgs 81/08, art. 41 c.4 (sorveglianza sanitaria)
 - “Nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite. sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza.....”
- **INTERPRETAZIONE Procura di Torino:**
 - è obbligatorio attivare la sorveglianza sanitaria per i soggetti delle attività a rischio, a prescindere dal fatto che tali soggetti siano già sottoposti o meno alla sorveglianza stessa, per la presenza di altri rischi lavorativi

Stress lavoro correlato

- Oggi, gli unici studi italiani condotti in Lombardia e in Piemonte parlano di un 80 per cento di cause psichiatriche per i docenti che vengono dichiarati non più idonei a stare dietro la cattedra.
- E' stata fatta una proposta in tre punti al governo:
 - Il secondo punto della proposta prevede un progetto standard per la prevenzione dello stress lavoro correlato negli insegnanti nei singoli istituti scolastici con una formazione specifica per i docenti.
 - Il terzo punto avviare la formazione dei dirigenti scolastici circa le proprie incombenze medico-legali a far capo dalla tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza con una consulenza centralizzata in materia medico-legale per i casi complessi.

Rapporti con l'ente proprietario

- Art. 18 comma 3 Dlgs 81/08:
 - – Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione restano a carico dell'Amministrazione tenuta...alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Dlgs... s'intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"
 - Il datore di lavoro, nel caso si ravvisi grave e immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e degli allievi, deve adottare ogni misura idonea ad eliminare o contenere lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'Ente Locale per gli adempimenti d'obbligo

Dirigenti e Preposti

- DIRIGENTE:

- Persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando e vigilando sull'attività

- PREPOSTO:

- Persona che sovrintende alla attività lavorativa e ne garantisce l'attuazione attraverso il controllo ed un suo funzionale potere di iniziativa

Datore di lavoro e Dirigenti

- a) **Nominare il MC**
- b) **Designare i lavoratori con compiti speciali**
- c) **Affidare compiti al lavoratori con criteri corretti**
- d) **Aggiornare le misure preventive**
- e) **Fornire mezzi di protezione**
- f) **Limitare accesso a zone rischio**
- g) **Far rispettare le norme e usare i DPI**
- h) **Adottare misure per controllo emergenze**
- i) **Informare su pericoli gravi ed immediati**
- j) **Adempiere agli obblighi di informazione e formazione**
- k) **Non chiedere di esporsi a pericoli**
- l) **Tutela l'ambiente esterno**
- m) **consentire al RLS di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza**
- n) **consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI**

I Dirigenti nella scuola

Figura scolastica - Dirigente	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di dirigente
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico)	Tutto il personale della scuola
Responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale del plesso o della succursale
Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizza, con poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di laboratorio)	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio

OBBLIGHI DEL PREPOSTO

- Vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e sull'uso dei DPI
- Verificare la adeguata formazione
- Dare istruzioni in caso di pericoli gravi ed immediati
- Segnalare ogni condizione di pericolo di cui viene a conoscenza
- Frequentare appositi corsi di formazione

I Preposti nella scuola

Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio

Il principio di effettività (art. 299)

- Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- ◆ Individuazione rischi
- ◆ Valutazione dei rischi
- ◆ Individuazione misure idonee



- ◆ Elaborazione misure idonee
- ◆ Elaborazione procedure di sicurezza



- ◆ Proposta di formazione per i lavoratori
- ◆ Partecipazione fasi di consultazione
- ◆ Informazione ai lavoratori

Designazione RSPP (art. 32)

- Negli istituti di istruzione, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
 - a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiara a tal fine disponibile;
 - b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In alternativa...

- In assenza di personale in possesso dei requisiti, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
- Nei casi di cui il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di RSPP deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Responsabilità del RSPP

- **Esso “non è assoggettato a responsabilità penale come consulente del datore di lavoro”, anche se diverso “è il caso in cui nell’esercizio della sua attività il RSPP cagioni un infortunio o una malattia professionale”.**
- **La sua eventuale responsabilità “in caso di infortunio sul lavoro sarà valutato dalla magistratura sulla base di un’attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi dell’infortunio.**
- **In generale, se l’RSPP avesse, per colpa professionale, mancato di individuare un pericolo, e di conseguenza le necessarie misure preventive, non fornendo al dirigente scolastico l’informazione necessaria per attuare le stesse, potrebbe essere chiamato a rispondere, ovviamente in concorso con il dirigente stesso, dell’evento”.**

LAVORATORI

- **Il D.Lgs. 81/08 (art. 2) definisce come lavoratore:**
 - qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
- **Nella scuola sono classificabili come lavoratori:**
 - il personale docente e non docente, a prescindere da eventuali altri inquadramenti funzionali all'organizzazione scolastica (coordinatori, responsabili di laboratorio, collaboratori del dirigente scolastico, DSGA, ecc.);
 - gli allievi in determinate situazioni.

Allievi

- L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Obblighi dei lavoratori

- prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente scolastico
- utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, e dispositivi di sicurezza e protezione
- segnalare immediatamente al dirigente scolastico o ad un superiore le deficienze di macchine, impianti, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave, dandone notizia al RLS;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal MC.

Obblighi degli studenti

Studenti

- rispettare le misure disposte dagli insegnanti al fine di rendere sicuro lo svolgimento delle attività pratiche
- usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali
- segnalare immediatamente agli insegnanti o al personale tecnico l'eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature
- evitare l'esecuzione di manovre pericolose
- segnalare all'insegnante eventuali anomalie all'interno dei laboratori

RLS: COSA DICE LA LEGGE

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Attribuzioni RLS

Per quanto riguarda le sue specifiche attribuzioni, il RLS (art. 50)

- **ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola**
- **viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal dirigente scolastico in ordine ai temi della prevenzione, e alla designazione degli addetti all'emergenza, del RSPP-ASPP e MC**
- **riceve tutte le informazioni necessarie ad espletare il suo ruolo e un'adeguata formazione alla sicurezza**
- **ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica (DVR e al registro infortuni)**
- **si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori;**
- **interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti**
- **partecipa alle riunioni periodiche.**

MEDICO COMPETENTE

- ⚡ Effettuazione ASP
- ⚡ Espressione giudizi di idoneità
- ⚡ Istituzione cartella sanitaria
- ⚡ Informazione ai lavoratori
- ⚡ Comunicazione risultati collettivi
- ⚡ Sopralluoghi 1/ano
- ⚡ Effettuazione visite extra protocollo
- ⚡ Collaborazione con pronto soccorso
- ⚡ Collaborazione formazione /informazione
- ⚡ Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore del tipo di idoneità

Sorveglianza sanitaria (art. 41)

- Di norma, una volta all'anno
- E' ammessa in fase preassuntiva
- E' vietata in fase preassuntiva per accertare la gravidanza
- E' ammessa la verifica di alcol dipendenza e assunzione di sostanze stupefacenti
- Obbligo di trasmettere le informazioni sulla sorveglianza sanitaria alla USL evidenziando le differenze di genere

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Al riguardo si osserva che, a norma dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali:
 - i tirocinanti,
 - gli allievi degli istituti di istruzione
 - i partecipanti ai corsi di formazione professionale
- Pertanto vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria a carico del Dirigente scolastico?

SORVEGLIANZA SANITARIA

- L'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.
- L'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria non sussiste per "l'adolescente stagista" e "lo studente minorenni" che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Obbligo di formazione

- L'articolo 37 comma 4 del DLgs 81/08 recita
 - 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 -
- Come ottemperare all'obbligo di formazione nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d'urgenza?

Obbligo di formazione

- In ordine quesito, l'Accordo Stato-Regioni del 2011 prevede, il riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente.
- Costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore.
- Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare l'adempimento di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs 81/08 chiedendo al lavoratore l'esibizione dell'attestato di frequenza.



Obbligo di formazione

- Viceversa, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista il datore di lavoro deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione.
- In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione

Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro

- **Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza.**
- **I suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola.**
- **L'importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro.**

QUALE FORMAZIONE?

- **L'impegno per l'istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.**
- **Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio**



FORMAZIONE SPECIFICA

- **Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti.**
- **Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni.**

Rilascio attestati

- Gli istituti di istruzione provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.